



ADDENDUM

ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI UN CATALOGO ELETTRONICO DI FUNZIONALITÀ BI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2371

LOTTO 1 CIG 90168289D9

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dottor Marco Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2022 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n.24 - 00144, capitale sociale € 34.095.537,11, i.v. (Euro Trentaquattromilioninovecentocinquemilacinquecentotrentasette/11), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n.24 - 00144, in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Dario Buttitta, nella sua qualità di **impresa mandataria** capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa, - la mandante **MUNICIPIA S.p.A.** con sede legale in Trento (TN), Via A. Olivetti n. 7, capitale sociale Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01973900838, P. IVA 01973900838, domiciliata ai fini del presente atto in Trento (TN), Via A. Olivetti n. 7, - e la mandante **EXPLEO ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via Simone Martini n.143-145, capitale sociale Euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05551171001, partita IVA n. 05551171001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Via Simone Martini n.143-145, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso repertorio n. 20331; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO

- a) Le parti hanno stipulato, in data 29/07/2022, un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura *in oggetto* (nel seguito per brevità anche "**Accordo Quadro**").
- b) Il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", entrato in vigore in data 25/02/2023, prevede al comma 3 dell'art. 17, rubricato "**Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza**" che "*Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,*



anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo ((l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,)) l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

- c) Ai sensi del comma 4 del sopra richiamato art. 17, del D.L. 13/2023 “Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.”.
- d) Alla luce di quanto sopra e al fine di garantire l'esclusività dell'utilizzo del disposto incremento del massimale iniziale, si rende necessario sottoscrivere tra le parti il presente **Addendum** che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, seppur non materialmente allegato alla stessa;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Addendum stesso.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1) Il **Fornitore**, ad integrazione delle obbligazioni già assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e relativi allegati, si obbliga ad eseguire la prestazione nell'ambito del contratto incrementato del valore massimo iniziale dell'Accordo Quadro, pari a € 34.000.000,00, sino alla concorrenza del valore massimo di € 102.000.000,00, in favore delle sole Amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.
- 2) Ad integrazione di quanto previsto all'art. 6, comma 14 (id 2371) dell'Accordo Quadro, nel caso di Ordinativo di Fornitura proveniente da una delle **Amministrazioni** attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", lo stesso dovrà contenere il CUP obbligatorio rilasciato dal Ministero della Salute. Le Amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-



1.1.1 sono, pertanto, tenute ad indicare nel singolo Ordinativo di Fornitura il suddetto CUP obbligatorio.

- 3) Il **Fornitore**, a sua volta, prima di dar seguito all'Ordinativo di Fornitura proveniente da una delle suddette Amministrazioni dovrà verificare la presenza del CUP nell'Ordinativo medesimo, nonché la relativa corrispondenza con i CUP rilasciati dal Ministero della Salute che, tempestivamente rispetto al rilascio, saranno resi noti da Consip al Fornitore. Dovrà verificare altresì che l'importo dell'Ordinativo non superi l'importo indicato per il codice CUP nella colonna "Totale Progetto" dell'Elenco dei Codici CUP fornito. Nel caso in cui il CUP presente nell'Ordinativo non dovesse risultare presente nell'elenco inviato da Consip e/o l'importo dell'Ordinativo sia superiore al corrispondente importo "Totale Progetto", l'Ordinativo stesso dovrà essere rifiutato a Sistema dal Fornitore. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso e, in tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate.

ARTICOLO 3 - CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli dell'Accordo Quadro, qui non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Il presente Addendum viene pubblicato sul Portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla presente iniziativa al link www.acquistinretepa.it nella sezione Acquista > Accordi Quadro > Informatica, elettronica telecomunicazioni e... > Documentazione di Iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

Roma, lì 28 giugno 2023.

CONSIP S.p.A.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente la clausola di seguito indicata:

Articolo 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI.

Roma, lì 28 giugno 2023.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.